

COMUNE DI

PIAZZA AL SERCHIO

Provincia di Lucca



REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

**A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6, DE DECRETO LEGISLATIVO
30 MARZO 2001, N. 165 E PER GLI ENTI LOCALI A NORMA
DELL'ARTICOLO 110, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18
AGOSTO 2000, N. 276**

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. del

INDICE ARTICOLI

Art. 1	(Finalità ed ambito di applicazione)
Art. 2	(Oggetto degli incarichi)
Art. 3	(Tipologia di incarichi)
Art. 4	(Esclusioni)
Art. 5	(Presupposti per il conferimento degli incarichi)
Art. 6	(Destinatari degli incarichi)
Art. 7	(Esclusione dal conferimento degli incarichi)
Art. 8	(Individuazione delle professionalità)
Art. 9	(Procedura comparativa)
Art. 10	(Presupposti per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative)
Art. 11	(Formalizzazione dell'Incarico)
Art. 12	(Liquidazione)
Art. 13	(Norme procedurali)
Art. 14	(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)
Art. 15	(Pubblicità ed efficacia)
Art. 16	(Limite massimo di spesa)
Art. 17	(Norma di rinvio)
Art. 18	(Entrata in vigore – Abrogazioni – Rinvio dinamico)

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, ad integrazione e modifica del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Delibera della Giunta Comunale n. xxx del xx/xx/xxxx, disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2

(Oggetto degli incarichi)

1. Il conferimento di incarichi di collaborazione, studio o ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione può essere attribuito, ove i problemi di pertinenza del Comune richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e conseguentemente implicino conoscenze specifiche che non si possono riscontrare nell'apparato amministrativo.
2. L'affidamento di incarichi esterni è pertanto residuale ed è ammesso soltanto quando ciò sia espressamente previsto da disposizioni normative o regolamentari ed in relazione a prestazioni ed attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali o per temporanea impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio a causa dell'indifferibilità di altri impegni di lavoro.

Art. 3

(Tipologia di incarichi)

1. Rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni gli incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenze come di seguito definiti.
2. Gli incarichi di studio presuppongono lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse dell'Amministrazione. Requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
3. Gli incarichi di ricerca presuppongono, invece, la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione.
4. Le consulenze riguardano, infine, le richieste di pareri ad esperti.

Art. 4

(Esclusioni)

1. Il presente disciplinare non si applica:
 - alle prestazioni professionali consistenti nella resa dei servizi o adempimenti, obbligatori per legge, che restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di natura pubblicistica e privatistica;
 - agli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'Amministrazione;

- agli appalti ed esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione;
 - agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché ai componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.
 - Agli affidamenti in economia degli incarichi di servizi tecnici di ingegneria, architettura e simili, di cui agli art. 90 e seguenti del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 che sono disciplinanti nell'ambito del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori ai sensi dell'art. 125 del medesimo decreto legislativo. Per gli incarichi di servizi tecnici di valore superiore alle soglie ivi previste, si procederà tramite le procedure ad evidenza pubblica di cui alle norme del medesimo D. Lgs. 163/2006.
 - Agli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 267/2000.
2. Ove il conferimento di incarichi avvenga a mezzo di contratti d'appalto, troveranno applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. N. 163/2006 e ss. mm. e del relativo regolamento di attuazione nonché, in quanto compatibili, quelle del regolamento comunale per l'esercizio delle funzioni di provveditorato, emanato dall'Amministrazione in attuazione dell'art. 125 del medesimo D. Lgs. N. 163/06.
 3. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sono presi in considerazione dal presente disciplinare ai soli fini della programmazione della spesa, ai sensi dell'art. 3, comma 56 della Legge N.244/2007 e degli obblighi in tema di pubblicità, sia preliminare che successiva al conferimento degli incarichi stessi. Ferma restando l'osservanza di tali obblighi, il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa resta pertanto disciplinato dal vigente Regolamento Comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi.

Art. 5

(Presupposti per il conferimento degli incarichi)

1. Il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e di consulenze da parte dei Responsabili è subordinato al rispetto dei seguenti presupposti:
 - a) rispondenza dell'incarico a programmi ed obiettivi specifici dell'Amministrazione e quindi nell'ambito delle previsioni di cui al programma annuale approvato dal Consiglio Comunale;
 - b) inesistenza, all'interno dell'Amministrazione, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro, il tutto da accertare per mezzo di una relazione di ricognizione; il Responsabile che conferisce l'incarico dovrà pertanto dare atto, nella determinazione a contrattare, dell'avvenuto espletamento della ricognizione all'interno dell'Amministrazione e dell'assenza di professionalità che siano in grado di svolgere l'incarico;
 - c) indicazione preventiva dei contenuti dell'incarico, della durata, tempistica e compenso per lo svolgimento dell'incarico stesso, tenuto conto delle disponibilità di Bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la presente richiesta. Inoltre, l'Ufficio competente verifica la compatibilità della spesa prevista con limiti di spesa vigenti.
 - d) eventuali pareri preventivi richiesti da disposizioni legislative o regolamentari;
 - e) attestazione, da parte del Responsabile del Settore servizi finanziari, del rispetto del limite di spesa previsto dal successivo art. 14.
2. L'affidamento di incarichi, in assenza dei presupposti del presente articolo, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art. 6

(Destinatari degli incarichi)

1. Laddove si dovesse ravvisare la necessità del conferimento di un incarico di collaborazione, studio, ricerca o consulenza, lo stesso potrà essere conferito:
 - a liberi professionisti, singoli o associati, iscritti negli albi o elenchi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, quando trattasi di incarichi per l'esecuzione dei quali è richiesta l'iscrizione nei medesimi albi o elenchi;
 - a docenti universitari oppure a soggetti in possesso di laurea magistrale o titolo equivalente, cui sia notoriamente riconosciuta una specifica esperienza nel settore di interesse;

- ad istituti o enti che, per loro caratteristiche e per documentate esperienze maturate diano fondato affidamento circa lo svolgimento degli incarichi da assegnare;
 - alle Università o loro strutture organizzative interne, individuate secondo il rispettivo ordinamento.
2. Gli incarichi che hanno per oggetto prestazioni per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in appositi albi professionali, possono essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di tale requisito.

Art. 7

(Esclusione dal conferimento degli incarichi)

1. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:
- a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
 - b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione Comunale;
 - c) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Amministrazione Comunale;
 - d) abbiano un contenzioso con l'Amministrazione Comunale;
 - e) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione Comunale;
 - f) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera e).

Art. 8

(Individuazione delle professionalità)

1. Nel caso di incarichi che prevedano compensi pari o superiori a 5.000,00 € (importo al netto di IVA se dovuta) L' Ufficio competente predisponde un apposito avviso pubblico di selezione aperta a tutti gli interessati e affisso all'Albo pretorio e pubblicato sul sito internet del Comune nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 9

(Procedura comparativa)

1. L'Ufficio competente procede alla selezione degli esperti esterni valutando in termini comparativi gli elementi curricolari, le proposte operative e le proposte economiche, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
2. Ciò sulla base di criteri prestabiliti fra cui a titolo esemplificativo si possono citare:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative del settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
3. Della procedura di valutazione si dà atto con apposita Determinazione, redigendo sintetico verbale, conservato in atti.
4. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiori ai tre mesi, il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
5. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardante incarichi di assistenza legale e tecnica l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne all'ordinamento.

Art. 10

(Presupposti per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, il Responsabile del Servizio può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione, studio e ricerca o consulenza in via diretta e fiduciariamente, senza l'esperimento di procedure di selezione, per le seguenti situazioni:
 - a. prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nella fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n.165 del 2001.
 - b. in casi di particolare urgenza quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative e di selezione.
 - c. per incarichi il cui importo al netto d'IVA se dovuta, sia inferiore a 5.000,00 €.

Art. 11

(Formalizzazione dell'Incarico)

1. Il Responsabile del Servizio formalizza la scelta dell'incarico mediante apposita determinazione, che impegna altresì la spesa necessaria.
2. L'incarico conferito viene formalizzato mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore. Il disciplinare d'incarico deve contenere, quale elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:
 - a. dell'oggetto dell'incarico;
 - b. degli obiettivi da conseguire;
 - c. dell'inizio e della durata dell'incarico, che deve essere commisurata all'entità dell'attività; è ammessa proroga solo per esigenze sopravvenute e con atto motivato;
 - d. del luogo dell'espletamento dell'incarico;
 - e. delle modalità specifiche per la realizzazione e la verifica delle prestazioni professionali; in particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'amministrazione committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario e vincoli di subordinazione;

- f. del compenso correlato all'utilità derivante all'amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro eseguito, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato e determinato tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei vigenti CCNL;
- g. dell'obbligo della riservatezza.

1. Il disciplinare viene stipulato mediante la sottoscrizione di un'apposita scrittura privata. Per incarichi inferiori ai 5.000,00 € la scrittura privata può essere sostituita da uno scambio di lettere commerciali o da una semplice lettera d'incarico, riportante gli elementi di cui sopra, siglata per accettazione dall'incaricato.

Art. 12

(Liquidazione)

1. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 13

(Norme procedurali)

1. Lo schema di contratto di conferimento dell'incarico deve essere allegato, in bozza, alla determinazione del Responsabile del Servizio.
2. Nel caso di incarichi di studio, ricerca o consulenza di importo superiore a 5.000,00 € la determinazione deve essere inviata alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dall'adozione.

Art. 14

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati, se del caso acquisendo una relazione o un riscontro puntuale al riguardo quando l'oggetto della prestazione non si sostanzia già nella produzione di studi, ricerche o pareri.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano parzialmente soddisfacenti, il responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il responsabile competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 15

(Pubblicità ed efficacia)

1. Dell'avviso di cui all'articolo 8 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.
4. Copia del presente Regolamento a norma dell'art. 26 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è pubblicata sul sito internet del Comune di Piazza al Serchio a disposizione del pubblico.

Art. 16

(Limite massimo di spesa)

1. Ai sensi dell'art. 46 del D.L. 112/08 il limite massimo della spesa per gli incarichi e le consulenze come definiti nei presenti disposizioni regolamentari viene fissato con il Regolamento di cui all'art. 89 del D.L. 18.08.2000 n. 267.

Art. 17

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non stabilito dal presente disciplinare, si rinvia a quanto previsto dalla normativa in materia di contratti di prestazioni d'opera, ai sensi degli art. 2222 e segg. del Codice Civile.

Art. 18

(Entrata in vigore – Abrogazioni – Rinvio dinamico)

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'emanazione della Deliberazione di approvazione da parte della Giunta Comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le norme regolamentari che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali in materia.
4. In tali casi in attesa di formale modificazione del presente Regolamento si applica la normativa sovraordinata.